

Comune di BELFORTE DEL CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA

ART. 1 — OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto di persone e bagagli con autoveicoli da piazza (taxi) che è effettuato con autovetture munite della carta di circolazione per il servizio da piazza rilasciata dall'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e della licenza rilasciata dal Sindaco di questo Comune, a disposizione del pubblico e stazionanti nelle pubbliche vie negli speciali spazi fissati e delimitati dalla Giunta Municipale.

ART. 2 — NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO

Il servizio pubblico di trasporto di persone e bagagli con autovetture da piazza nell'ambito del territorio di questo Comune è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 e relativo Regolamento, nonché dagli artt. 105 e 113 del R.D. 8/12/1933 n. 1740 e dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene all'esecuzione del servizio e determina mediante deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio da piazza, i criteri per la concessione delle licenze, le tariffe, i tipi di tassametro, i luoghi di stazionamento ed ogni altra prescrizione idonea per la piena efficienza del servizio.

Nell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, per quanto ha riferimento con la disciplina dell'attività (determinazione del numero e rilascio delle licenze, tariffe, ubicazione dei posteggi, ecc.), l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere il parere alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

La sorveglianza sul servizio è affidata al Corpo di Polizia Urbana.

ART. 3 — COMPETENZA E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le licenze per il servizio pubblico da piazza (taxi) sono rilasciate dal Sindaco e concesse per autoveicolo, di norma, per guida personale.

È tuttavia consentito il rilascio di licenza per la guida a mezzo di conducente nei soli casi previsti dal successivo art. 4.

In ogni caso può essere rilasciata una sola licenza, sia che trattasi di persona fisica, giuridica o di società commerciale.

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare il servizio di taxi occorre presentare domanda, in carta legale, al Sindaco con l'indicazione specifica delle complete generalità del richiedente, del tipo di licenza di cui si chiede il rilascio (per guida

personale o a mezzo di conducente) e del tipo di autovettura che si intende adibire al servizio.

La domanda deve essere corredata del certificato di residenza in questo Comune.

Gli aspiranti ad ottenere la licenza per la guida personale sono tenuti ad esibire anche la patente di abilitazione alla guida di autoveicoli in servizio pubblico da piazza.

Il rilascio, la sospensione e la revoca della licenza sono di competenza del Sindaco.

ART. 4 — TRASFERIMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO IN CASI PARTICOLARI

Nel caso di decesso del titolare della licenza, è consentito, in via eccezionale, il trasferimento della licenza medesima a favore:

a) dei figli legittimi o adottivi minorenni a carico e conviventi col titolare defunto;

b) dei figli legittimi o adottivi maggiorenni conviventi col titolare defunto, disoccupati al momento del decesso del medesimo, purché in possesso dei prescritti requisiti e per essi ad uno con l'assenso degli altri;

c) della vedova, al cui mantenimento e sostentamento provvedeva il coniuge defunto con i proventi dell'attività di taxista, durante lo stato di vedovanza.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, in sede di voltura della licenza, colui che esercita la patria potestà per conto dei figli minori o la vedova possono chiedere che la licenza stessa sia trasformata da licenza per guida personale a licenza a mezzo di conducente indicando il nominativo dell'autista prescelto il quale deve essere in possesso dei richiesti requisiti.

Al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli minori la licenza a mezzo conducente decadrà « ipso jure » ed uno dei figli, con l'assenso degli altri, potrà ottenere la licenza di esercizio per guida personale purché in possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso che il « de cuius » fosse stato titolare, al momento del decesso, di più licenze potrà essere richiesta a favore dei figli o della vedova il rilascio di una sola licenza mentre le altre si intenderanno decadute.

E', inoltre, consentita la trasformazione di licenza da guida personale in licenza a mezzo di conducente nel caso che il titolare sia dichiarato permanentemente inabile alla guida di autovettura da piazza.

L'accertamento dell'inabilità è effettuato dall'Ufficiale Sanitario del Comune alla presenza di un Sanitario di fiducia dell'interessato se ed in quanto questi lo richieda provvedendo, in tal caso, direttamente al pagamento degli onorari al medesimo. Se il giudizio dell'Ufficiale Sanitario è sfavorevole il titolare può chiedere entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di notifica dell'esito della visita di essere sottoposto, a sue spese, ad una visita collegiale di controllo.

Il collegio medico è composto dal Medico Provinciale che lo presiede, dallo Ufficiale Sanitario del Comune e da un medico designato dall'Ispettorato della

Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. A detta visita può assistere un Sanitario di fiducia dell'interessato se questi — a sue spese — lo chiede.

Per la concessione dei benefici di cui sopra, sotto pena di decadenza, deve essere presentata al Sindaco, entro e non oltre giorni 30 dalla data del decesso del titolare o da quella di notifica dell'accertata inabilità, apposita richiesta, in carta legale, da parte degli interessati (e cioè da colui che esercita la patria potestà per i figli minori, dai figli legittimi o adottivi maggiorenni, dalla vedova o dal titolare dichiarato inabile).

La domanda deve essere corredata del certificato di morte nel caso di decesso del titolare e del certificato medico, rilasciato con le modalità indicate nel presente articolo, nel caso di permanente inabilità alla guida di autovettura da piazza.

In quest'ultimo caso nell'istanza va indicato il nominativo del conducente prescelto che dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti.

L'inabilità alla guida si ritiene accertata, senza che si debba procedere ad alcun controllo, qualora l'interessato sia stato riconosciuto invalido dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L.

ART. 5 — ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Il richiedente la licenza di taxi, appena ricevuta la comunicazione dell'accoglimento della domanda, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) se si tratta di licenza di esercizio per la guida personale:

1° - produrre certificato penale di data non anteriore a mesi 3 e certificato medico, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune, attestante che il richiedente non è affetto da malattia contagiosa o deturpante.

2° - presentare il certificato rilasciato dall'Autorità di P.S. dal quale risulti l'iscrizione nell'apposito registro di P.S. a sensi dell'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

3° - fornire la prova della proprietà dell'autoveicolo mediante esibizione della carta di circolazione a lui intestata dall'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione e del foglio complementare del P.R.A.

4° - dimostrare alla Commissione di Controllo prevista dal successivo art. 11 di conoscere la topografia del Comune e le disposizioni del presente Regolamento per la parte che riguarda specificatamente il servizio.

5° - sottoporre l'autoveicolo alla visita di controllo da parte della Commissione prevista dal predetto art. 11.

6° - fornire la prova di avere contratto l'assicurazione in misura idonea per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi e trasportati.

b) se si tratta di licenza di esercizio per la guida a mezzo conducente questi dovrà fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto ai nn. 1, 2, 4 e 5 del comma a) del presente articolo e presentare il certificato di residenza in questo Comune.

Nel caso che la domanda sia prodotta da una Società commerciale i docu-

menti richiesti dovranno essere presentati da parte ed a nome dei legali rappresentanti della Società stessa. Il servizio svolto dal conducente s'intende fatto per conto ed in nome del titolare della licenza ferma restando la responsabilità del conducente stesso per ciò che lo riguarda.

ART. 6 — CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 32, nel caso di domande concorrenti, ferma restando la facoltà di scelta discrezionale riservata alla Pubblica Amministrazione, sarà data la precedenza, a parità di titoli, a quelle presentate prima all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

Costituiscono titoli di preferenza la precedente iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane in qualità di taxista o autonoleggiatore e la dipendenza con la qualifica di autista da una ditta esercente l'attività di servizio pubblico da piazza o autonoleggio e regolarmente iscritta al predetto Albo delle Imprese Artigiane.

E' considerato, altresì, titolo di preferenza la conoscenza di lingue estere.

Inoltre si terrà conto dei titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per l'accesso a pubblici impieghi.

ART. 7 — RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza è rilasciata dal Sindaco con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e di quelle di cui al presente Regolamento per ogni autoveicolo ammesso al servizio pubblico e del quale è stata accertata la proprietà del richiedente, con l'indicazione del numero e del tipo del relativo autoveicolo.

La licenza deve essere restituita in caso di decadenza, revoca o sospensione.

ART. 8 — INIZIO SERVIZIO

Il titolare ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre tre mesi dalla data della notifica dell'accoglimento della domanda presentata per ottenere il rilascio della licenza.

Trascorso inutilmente tale termine, la licenza sarà considerata decaduta di pieno diritto.

ART. 9 — ESERCIZIO DELLA LICENZA PER GUIDA PERSONALE TEMPORANEAMENTE A MEZZO DI CONDUCENTE

Il titolare della licenza per guida personale, qualora non sia in grado di svolgere il servizio, è tenuto a darne comunicazione scritta entro giorni 10 al Comando di P.U.

Qualora ciò sia dovuto a motivi di salute il medesimo deve trasmettere entro il medesimo termine al predetto Comando di P.U. il certificato medico.

In tale ipotesi il titolare della licenza per guida personale, ove lo ritenga,

può avvalersi dell'opera di un conducente purché questi possieda i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento e limitatamente al periodo di tempo che, di volta in volta, verrà stabilito dal Sindaco, a seguito degli accertamenti medico-legali da effettuarsi dall'Ufficiale Sanitario.

Contro l'esito di detti accertamenti l'interessato ha diritto a produrre ricorso al Sindaco nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4.

Il periodo di assenza continuativa per infermità non potrà comunque superare il massimo di anni due anche se interrotto da periodi di servizio complessivamente non superiori a mesi 6. Trascorso tale termine massimo la licenza si intenderà decaduta di pieno diritto.

Il titolare della licenza potrà avvalersi dell'opera di un conducente, in possesso dei prescritti requisiti, anche per un periodo annuale di 30 giorni e, nei casi di forza maggiore che verranno valutati, di volta in volta, dal Sindaco, per un periodo non superiore a giorni 120 nel corso dell'anno nonché durante il tempo nel quale il titolare stesso presta servizio militare obbligatorio.

ART. 10 — VALIDITA' DELLA LICENZA DI ESERCIZIO E RINNOVO

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo, fermo restando il disposto dei successivi artt. 27, 28, 29 e 31.

Il titolare ha però l'obbligo di presentarla annualmente, entro il mese di gennaio, al visto di controllo del Comando di Polizia Urbana insieme al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 T.U. di P.S.

Qualora il titolare della licenza non vi provveda entro il predetto termine, la licenza stessa decadrà di pieno diritto.

ART. 11 — VISITA DI CONTROLLO

La visita di controllo ha lo scopo di accertare la scrupolosa osservanza delle norme di regolamento, la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche stabilite e l'adempimento di tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Detta visita è effettuata da una Commissione costituita dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato, dal Comandante dei Vigili Urbani e da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

La Commissione, ogni qualvolta ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali era stata rilasciata la carta di circolazione, dovrà darne comunicazione al Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile agli effetti dell'articolo 65 del T.U. approvato con D.P.R. 15-6-1959 n.395.

Nel caso che l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, detta Commissione proporrà al Sindaco il ritiro della licenza comunale con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura entro un periodo di tempo non superiore a mesi 3 pena, in difetto, la revoca della licenza medesima.

La visita di controllo viene eseguita ogni qualvolta sia stabilito dalla Giunta Municipale e per i veicoli specificatamente indicati.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati alle Direzioni della M.C.T.C.

ART. 12 — TARIFFA

Il Consiglio Comunale, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria, determina le tariffe e le condizioni di trasporto che, a cura del titolare, devono essere esposte nell'interno del taxi in modo ben visibile agli utenti del servizio unitamente ad un estratto delle norme principali del presente Regolamento.

ART. 13 — TURNI DI SERVIZIO

La Giunta Municipale determina l'orario del servizio diurno e notturno, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria, e ogni altra variazione necessaria per disciplinare la successione regolare dei turni.

ART. 14 — AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Ogni autoveicolo deve essere provvisto dei documenti di circolazione previsti dalla legge.

Il titolare del certificato di iscrizione nel registro di P.S. di cui al precedente art. 5, punto 2°, deve risultare, altresì, in possesso della licenza comunale. Il medesimo è tenuto ad esibire i predetti documenti ad ogni richiesta dei Funzionari od Agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale e, in genere, della Forza Pubblica.

Il titolare della licenza è tenuto, altresì, a comunicare al Comando di Polizia Urbana l'ubicazione della propria autorimessa nonché il domicilio e l'eventuale numero telefonico.

Alle suddette norme dovrà attenersi anche il conducente dipendente.

ART. 15 — STAZIONAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI

La sosta degli autoveicoli in servizio pubblico da piazza è ammessa esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dalla Giunta Municipale.

In ogni posteggio gli autoveicoli devono allinearsi nell'ordine di arrivo con l'obbligo di partenza alla prima macchina in sosta.

Per esigenze di viabilità, gli Agenti del Corpo di P.U. potranno limitare temporaneamente il numero dei veicoli sostanti o anche vietare del tutto la sosta.

ART. 16 — RITIRO DELLA LICENZA PER INIDONEITA' PERMANENTE ALLA GUIDA

Il Sindaco quando abbia motivo di ritenere, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, che il conducente non si trovi più in possesso dei requisiti psichici

e fisici previsti dalle leggi vigenti per condurre autoveicoli in servizio pubblico da piazza provvede al ritiro immediato della licenza comunale dandone contemporaneamente comunicazione alla Prefettura per gli adempimenti di competenza relativi alla revoca della patente di guida a sensi dell'art. 91 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393.

La licenza comunale rimarrà depositata presso il Comando di Polizia Urbana in attesa delle decisioni del Prefetto.

ART. 17 — EQUIPAGGIAMENTO AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli in servizio da piazza debbono essere muniti di tassametro del tipo approvato dal Consiglio Comunale collocato in modo che risulti agevole la lettura della registrazione.

Detto tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite a sensi del precedente art. 12 e viene sigillato con piombatura a cura del Comando di Polizia Urbana che ha diritto di controllarne in ogni momento il funzionamento.

Il tassametro non può essere rimosso né manomesso senza l'assistenza di un Funzionario delegato dalla Giunta Municipale. L'autoveicolo deve essere inoltre munito del segnale luminoso « TAXI » da collocarsi sul tetto secondo le prescrizioni di cui all'art. 227 del Regolamento del Codice della Strada approvato con D.P.R. 30.6.1959, n. 420.

Le autovetture debbono essere, infine, munite di targa con la scritta « servizio pubblico » e del numero d'ordine progressivo da applicarsi in modo appariscente all'esterno secondo le modalità impartite dalla Giunta Municipale.

ART. 18 — DIRITTO AL SERVIZIO

Quando l'autoveicolo staziona nel posteggio chiunque ha diritto ad usufruire del servizio.

In particolare il conducente è tenuto a prestare i servizi richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o dai cittadini, per il trasporto di persone ferite o colte da male, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di osservare le disposizioni sanitarie qualora si trattasse di trasporto di malati contagiosi.

In caso di mancato pagamento da parte degli interessati della somma dovuta al taxista vi provvederà il Comune, salvo rivalsa verso chi di dovere,

E' obbligatorio il trasporto, insieme col passeggero, soltanto di valigie e colli non eccessivamente ingombranti e che comunque per il volume o il genere della merce possono essere trasportati senza che l'autoveicolo si deteriori o si insudici.

E' ammesso il trasporto di cani in numero massimo di due.

Il servizio è facoltativo quando sia richiesto da persone in stato di ubriachezza non accompagnate, da bambini soli, e quando sussistono altri giustificati motivi per rifiutarlo.

ART 19 — AUTOVEICOLI FUORI SERVIZIO

Gli autoveicoli da piazza sono considerati fuori servizio nei seguenti casi:

- 1° — quando è scaduto il turno di servizio;
- 2° — quando avvengono guasti all'autoveicolo o il tassametro non funziona regolarmente;
- 3° — quando viene ritirata, durante il servizio, la licenza.

Quando l'autoveicolo è fuori servizio non può fare nessuna corsa da chiunque richiesta, salvo i casi previsti dal precedente art. 18, 2° comma.

Se il guasto riguarda il tassametro, l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio relativo dal momento della cessazione od irregolarità di funzionamento del tassametro, viene stabilito con le modalità di cui al successivo art. 20.

ART 20 — PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO

Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.

Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando il passeggero scende in prossimità di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici salvo che il passeggero, oltre la quota indicata dal tassametro, non depositi una somma da contrattarsi per trattenere a sua disposizione l'autoveicolo per un determinato periodo di tempo.

Il prezzo del servizio con tassametro guasto effettuato a richiesta dell'utente durante la marcia secondo le prescrizioni dell'art. 19 viene concordato fra l'utente ed il conducente, in misura proporzionale al percorso ancora da compiere.

Il passeggero, in caso di contestazione, versa la somma richiesta dal conducente a titolo di deposito, previo rilascio di apposita ricevuta da parte di quest'ultimo, da esibirsi in occasione della decisione definitiva che, al riguardo, sarà adottata dalla Giunta Municipale. Quando l'autoveicolo viene a trovarsi durante la corsa, nelle condizioni di cui all'art. 19, punto 2°, per guasto all'autoveicolo, l'utente è tenuto a pagare il prezzo della corsa dovuto al momento dell'interruzione del servizio.

ART 21 — DOVERI GENERALI DEL CONDUCENTE E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza devono osservare le disposizioni previste dalle leggi e dai Regolamenti nonché le altre norme di servizio emanate dal Comune e gli ordini e le istruzioni che possono essere impartiti dagli Agenti della Forza Pubblica.

Essi hanno l'obbligo di tenere un contegno corretto in ogni circostanza, e debbono:

- 1° — indossare la divisa prescritta mantenendola in stato di pulizia e decoro;
- 2° — essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dal presente Regolamento;
- 3° — essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale;
- 4° — stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo quando sostano in attesa di passeggeri, curando che l'autoveicolo sia sempre in condizioni di partire appena viene richiesto il servizio;
- 5° — osservare scrupolosamente i turni di servizio.

Chiunque riceva a mezzo telefono la richiesta di servizi deve darne comunicazione immediata al conducente dell'autoveicolo capo-fila.

ART. 22 — ATTI VIETATI AL CONDUCENTE.

- È vietato al conducente di autoveicoli in servizio pubblico da piazza.
- 1° — fumare e mangiare durante la corsa;
 - 2° — mangiare, adagiarsi o dormire, durante la sosta stando nell'interno dell'autovettura;
 - 3° — far salire sull'autovettura, in qualsiasi momento, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il loro consenso;
 - 4° — tenere sull'autoveicolo cose od oggetti che non abbiano attinenza col servizio;
 - 5° — adibire l'autoveicolo alla vendita o all'esposizione di merci o a qualunque altro uso diverso da quello per il quale è destinato;
 - 6° — usare parole volgari ed abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
 - 7° — deviare, di propria iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
 - 8° — chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero causato danni alla vettura;
 - 9° — interrompere, di propria iniziativa, il servizio, salvo i casi in cui la interruzione è obbligatoria ai sensi del successivo art. 24, nn. 3 e 4;
 - 10° — portare cani proprii nell'autoveicolo;
 - 11° — lavare e pulire la vettura nei luoghi di sosta, spargere olio o altre materie che imbrattino o lordino il suolo stradale;
 - 12° — fare servizio con passeggeri con la bandiera del tassametro a libero.

ART. 23 — OBBLIGO DEI CONDUCENTI ALL'INIZIO DELLA CORSA

I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza, appena assunto il servizio, debbono:

- 1° — assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
- 2° — aiutare a salire le persone ed a caricare i bagagli di cui è consentito il

trasporto, quando si tratta di persone anziane o inabili, di malati ed in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano.

ART. 24 — OBBLIGO DEI CONDUCENTI DURANTE LA CORSA

I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza durante la corsa debbono:

- 1° — controllare il funzionamento del tassametro;
- 2° — far segnare sul tassametro i supplementi di tariffa appena sorge il diritto di applicarli;
- 3° — interrompere il servizio quando si verificano le condizioni previste dal precedente art. 19 per le quali l'autoveicolo viene ad essere considerato fuori servizio, salvo il diritto dell'utente alla prosecuzione della corsa in caso di guasto al tassametro a sensi dell'articolo medesimo;
- 4° — rifiutare la prosecuzione della corsa quando l'utente commetta gli atti previsti dal successivo art. 26 o qualsiasi atto che costituisca reato e chiedere, se necessario, l'intervento di un Agente della Forza Pubblica.

ART. 25 — OBBLIGHI DEL CONDUCENTE AL TERMINE DELLA CORSA

I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza al termine della corsa debbono:

- 1° — aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli nei casi previsti al n. 2 dell'art. 23;
- 2° — far prendere visione all'utente del prezzo segnato sul tassametro;
- 3° — visitare diligentemente l'interno dell'autoveicolo e nel caso di rinvenimento di un oggetto di cui non sia possibile la immediata restituzione al proprietario depositarlo, al più tardi appena cessato il turno di servizio, presso il Comando di Polizia Urbana.

ART. 26 — ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio degli autoveicoli da piazza:

- 1° — aprire la portiera dell'autovettura verso sinistra della strada;
- 2° — distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- 3° — tenere un comportamento comunque disdicevole;
- 4° — insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue attrezzature.

ART. 27 — DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale decade oltre che nei casi previsti dai singoli articoli del Regolamento:

- 1° — per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 3 mesi qua-

lora l'interruzione non sia stata previamente comunicata ed autorizzata a sensi del precedente art. 9;

2° — per cessazione della proprietà dell'autovettura adibita al servizio senza che l'interessato abbia presentato domanda per ottenere l'autorizzazione a sostituirla con altra autovettura, o per morte del titolare nel caso che i familiari non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente art. 4.

3° — per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza.

4° — per fallimento del titolare o, qualora trattasi di Società commerciale, per scioglimento della stessa.

ART. 28 — CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite a termini della vigente Legge Comunale e Provinciale, salva sempre la facoltà del Sindaco nei casi più gravi o di recidività di revocare la licenza comunale o di sospenderne la validità per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

ART. 29 — REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale viene revocata oltre che nei casi già previsti nei singoli articoli del presente Regolamento anche:

a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza;

b) se il servizio viene esercitato da persona non autorizzata;

c) per l'abituale cattivo stato di manutenzione dell'autoveicolo, nonostante i richiami e le diffide;

d) quando il titolare della licenza abbia riportato una condanna passata in giudicato per delitto non colposo con pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno;

e) quando il titolare o il personale dipendente abbia prestato la sua opera per favorire dolosamente il contrabbando di generi di qualsivoglia natura;

f) per abusiva regolazione del tassmetro e per manomissioni intenzionali dell'apparecchio;

g) nel caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe e degli orari di servizio;

h) quando risulti non più in possesso della patente prescritta o sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro della patente di abilitazione alla guida;

i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio o recidivo abituale in violazioni varie ai regolamenti;

l) nel caso di sostituzione dell'autoveicolo senza l'autorizzazione del Comune;

m) quando abbia trasferito la residenza in altro Comune od abbia intrapreso un altro mestiere.

ART. 30 — SOSPENSIONE DI LICENZA PER PROVVEDIMENTO PENALI

La licenza può essere sospesa e provvisoriamente ritirata nel caso in cui il titolare venga sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo e punibile con pena detentiva non inferiore ad un anno.

ART. 31 — SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Per le infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale potrà applicarsi la sospensione della licenza fino a mesi 6 anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata ed inefficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti

ART. 32 — RESTITUZIONE E RITIRO DELLA LICENZA

Nel caso di cessazione del servizio, per qualunque causa, eccezione fatta per il caso di decesso del titolare, di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, la licenza deve essere restituita al Comune.

Se la restituzione non ha luogo, la licenza viene ritirata a cura degli Agenti del Corpo di Polizia Urbana.

Il trasferimento della titolarità dell'Azienda per atto tra vivi comporta il trasferimento della licenza sempre che sia provato l'effettivo trapasso della consistenza aziendale ed il subentrante sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 33 — ESTENSIONE ED APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME

Le norme del presente Regolamento che si riferiscono alla revoca, decadenza o sospensione della licenza, si intendono estese alla licenza di conducente in nome e per conto del titolare della licenza di esercizio.

ART. 34 — RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale, contenute nel D.P.R. 15.6.1959 n. 393, nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30.6.1959 n. 420 e negli artt. 105 e 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché alla vigente Legge Comunale e Provinciale ed ai Regolamenti Comunali se ed in quanto applicabili.

ART. 35 — SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare licenza comunale a sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Previa autorizzazione comunale il veicolo fermo per riparazione potrà essere sostituito da altro veicolo di prescrizione che potrà circolare valendosi della licenza comunale del veicolo in riparazione.

ART. 36 — NORMA TRANSITORIA

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono titolari di più licenze per il servizio pubblico da piazza conservano la titolarità delle licenze stesse sino al verificarsi dei seguenti eventi:

— Decesso del titolare: in tal caso si applicherà la normativa di cui al precedente art. 4.

— Trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi: in detta ipotesi è consentito il trasferimento delle licenze con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 32, sempreché ogni licenza venga trasferita ad un singolo cessionario.

— In caso della variazione della ragione sociale della ditta individuale o della società commerciale, alla nuova persona fisica o giuridica o società commerciale verrà rilasciata una sola licenza mentre le altre si intenderanno decadute.

ART. 37 — DISPOSIZIONE FINALE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata qualsiasi altra normativa, al riguardo, in precedenza adottata.